




SEH

20/03/18 16.16

SEH/0000363/2018



TRASMISSIONE A MEZZO PEC

Salerno, 20 marzo 2018

Oggetto: Riscontro a Vostra nota del 19/03/2018 avente ad oggetto "Avviso Pubblico di indagine di mercato - Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e servizi connessi in favore dei dipendenti delle società del Gruppo Salerno Energia e delle società partecipate - Istanza di rettifica della lex specialis di gara".

In riscontro alla Vostra nota PEC indicata in oggetto ed acquisita da codesta Stazione Appaltante in data 20/03/2018, con prot. n. 361/2018, con la presente si significa quanto segue.

Premesso che con l'Avviso Pubblico del 08/03/2018, prot. n. 311/2018, Salerno Energia Holding S.p.A. ha inteso effettuare esclusivamente un'indagine di mercato per individuare gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, senza alcun vincolo al riguardo ma libera di avviare comunque altre procedure e di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, e pur comprendendo le argomentazioni poste alla base della Vostra nota, non possiamo tuttavia condividerne nè accoglierne l'istanza, che è obiettivamente impraticabile.

Infatti, se da un lato è vero che per il comma 6, lett. a), dell'art. 144 del D. Lgs. n. 50/2016 il ribasso sul valore nominale del buono pasto non deve essere in misura superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti, è altrettanto e ancor più vero che la scrivente Stazione Appaltante, ove non aderisca alle convenzioni Consip (per cui vi è facoltà e non obbligo), non può tuttavia non utilizzarne, come limiti massimi, i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (art. 26, comma 3, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 1, comma 498, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Pertanto, quand'anche non avesse posto o rimuovesse dal citato Avviso Pubblico l'applicazione del ribasso di cui alla Convenzione Consip Buoni pasto elettronici 1 - Lotto 5 (Campania - Molise) pari a 20,97%, da Voi contestato perché determinerebbe "un ribasso nominale sul valore facciale del buono pasto di gran lunga superiore allo sconto incondizionato verso gli esercizio convenzionati", rimarrebbe comunque fermo ed ineludibile l'obbligo per Salerno Energia Holding S.p.A. di aggiudicare a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni e, quindi, ad un ribasso superiore al 20,97%.

Salerno Energia Floiding S.p.A. a socio unico

via Stefano Passaro, 1 - 04134 Salerno Tel. 089.722328 Fax 089,711244 www.salernoenergia.it

direzione e coordinamento art. 2497 c.c.; Comune di Salerno P. IVA 00182440651 - REA 262174 Capitale Sociale € 15.843.121,00 i.v.









In ogni caso, dal momento che, per quanto sopra detto, il parametro Consip è di fatto un prezzo di riferimento, imposto e vincolante per la Stazione Appaltante, il ribasso richiesto ai concorrenti nella procedura negoziata di cui al suddetto Avviso Pubblico non deve essere inteso in aggiunta a quello Consip del 20,97%, ma quale ribasso unico e singolo sul predetto prezzo Consip di riferimento, che, infatti, è stato posto come valore a base di gara, in conformità alla richiamata prescrizione del comma 6, lett. a), dell'art. 144 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ragione delle suddette considerazioni, pertanto, si ribadisce la piena legittimità ed aderenza alla normativa vigente della documentazione di gara richiamata in oggetto, ritenendo per l'effetto di non dovervi apportare alcun emendamento in autotutela.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventuale, si porgono distinti saluti.

II RUP

- dr.ssa/Gabriella Sparano

Il Direttore Generale dr. Matteo Picardi

